

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO: PUBBLICATO IL DECRETO MINISTERIALE DOMANDE FINO AL 1° GIUGNO 2011

In data 12/5/2011, il Ministro Gelmini ha firmato il DM n. 44, **sull'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo**; tale decreto è stato trasmesso con la nota 4054 del 12/5/2011, che comunica il termine di presentazione delle domande da effettuarsi **entro il 1° giugno 2011**.

I principali contenuti di rilievo del Decreto sono i seguenti:

- La permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento che avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi **entro il 1° giugno 2011**. La mancata presentazione della domanda comporta **la cancellazione definitiva dalla graduatoria**. (art. 1 comma 1)
- La possibilità per il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, II e III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, di richiedere:
 - a. **la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria**
 - b. **la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa**
 - c. **il trasferimento da una ad un'altra provincia nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.** (art. 1 comma 2)
- La conferma delle preferenze, (a parità di punteggio), delle situazioni soggette a scadenza; e la compilazione dell'apposito modulo, allegato A, fermi restando gli adempimenti previsti dalla specifica normativa per coloro che usufruiscono dei benefici della Legge 104/1992. (art. 1 comma 3)
- il diritto per il personale docente ed educativo, già appartenente alle graduatorie ad esaurimento di prima fascia di due province, ad essere inserito, per le medesime graduatorie, nelle stesse province. Tale personale **deve inviare i relativi modelli 1 ad entrambe le province di appartenenza o, in alternativa, può trasferirsi da una o da entrambe le province**. (art. 1 comma 5)

PUNTEGGIO

- Al punteggio posseduto dai candidati già iscritti in graduatoria, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente all'11 maggio 2009, termine per la presentazione delle domande, ai sensi del Decreto Direttoriale n. 42 dell'8 aprile 2009, ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data dell'11 maggio 2009. (art. 1 comma 6)
- Le graduatorie "di coda" compilate per il biennio 2009/2011 in attuazione dell'art. 1 comma 11 del D.M. n. 42 del dell'8 aprile 2009, sono annullate. (art. 1 comma 8)
- Il punteggio, già conseguito dai candidati per il titolo di accesso, può essere rideterminato nel caso in cui l'interessato chieda la valutazione di altro titolo abilitante più favorevole, quale il diploma di Didattica della musica, i diplomi accademici biennali di secondo livello che abilitano all'insegnamento di educazione musicale nella scuola secondaria, la laurea in Scienze della formazione primaria, o il diploma COBASLID. Non è possibile, invece, spostare i punteggi già attribuiti ai sensi della tabella A di valutazione relativa alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, da una graduatoria ad altra. (art. 2 comma 3)
- Dall'a.s. 2003/04 fino al 31 agosto 2007, in applicazione dell'art.1, comma 605 della legge n.296/06, rimane la **doppia valutazione dei servizi svolti nelle scuole delle piccole isole e**

degli istituti penitenziari, nonché nelle pluriclassi delle scuole primarie, situate nei comuni di montagna (art. 2 comma 4)

- Corsi abilitanti S.S.I.S., COBASLID, Didattica della musica e per la laurea in Scienze della formazione primaria, corsi biennali di secondo livello finalizzati alla formazione dei docenti di educazione musicale nella scuola secondaria: **valutazione di 30 punti aggiuntivi al voto di abilitazione**. L'attribuzione dei 30 punti comporta, in tutti i casi, la non valutabilità del servizio prestato contestualmente alla durata legale dei corsi stessi, salvo per il personale già iscritto nella graduatoria ad esaurimento, rispettivamente, per la scuola dell'infanzia e primaria e per le classi di concorso 31/A e 32/A, per effetto di precedenti titoli di accesso. (art. 2 comma 7)

ATTIVITÀ DIDATTICA DI SOSTEGNO (art. 4)

- è prevista la richiesta dei posti di sostegno, per coloro che, alla data di scadenza della presentazione delle domande, siano forniti del titolo di specializzazione sul sostegno secondo la normativa vigente, ovvero conseguano detto titolo entro il termine del 30 giugno 2011; è stato, inoltre, precisato che, per coloro che conseguono il titolo di specializzazione oltre il termine di presentazione della domanda, ma entro il 30 giugno 2011, l'acquisizione del predetto titolo avverrà con modalità web

ISCRIZIONE CON RISERVA (art. 6)

Devono chiedere di rimanere in graduatoria con riserva, compilando il modello 1:

- a) coloro che sono già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento del titolo abilitante che viene acquisito dopo il termine di scadenza della presentazione delle domande (entro il 30 giugno 2011, o dopo il 30 giugno 2011);
- b) coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, hanno ancora pendente un ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato, avverso l'esclusione dalla procedura concorsuale per esami e titoli o avverso la procedura abilitante.
- I docenti iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento di titolo possono chiedere lo scioglimento della riserva se hanno acquisito il predetto titolo alla data di scadenza per la presentazione delle domande, compilando il modello 1.
- **L'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento non consente all'interessato di stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato dalle graduatorie medesime e dalle corrispondenti graduatorie d'istituto di I fascia.**

DOMANDE, REGOLARIZZAZIONE, ESCLUSIONI (ART. 9)

- la domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell'inclusione con riserva, di scioglimento della riserva **deve essere presentata alla sede territoriale dell'Ufficio scolastico regionale che ha gestito la relativa domanda per il biennio 2009/2010 e 2010/2011, mentre la domanda di trasferimento, anche della posizione con riserva, va diretta alla nuova sede territoriale prescelta**; si utilizza, a tal fine, esclusivamente l'apposito modello allegato (mod. 1), entro il termine perentorio di 20 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del D.M. sui siti internet e intranet del MIUR.

La domanda dovrà essere spedita con raccomandata A/R, ovvero presentata a mano, chiedendo, ovviamente, la ricevuta dell'avvenuta presentazione all'Ufficio di consegna.